

STUDIO DI MURO CURTOLO

COMMERCIALISTI REVISORI LEGALI

RAG. MARIA TERESA CURTOLO
DOTT. MARCO DI MURO
DOTT.SSA ROBERTA DI MURO
DOTT. SIMONE FRANCHETTO

31100 TREVISO
Strada del Mozzato n.1

collaboratori
DOTT. FEDERICO DEL VECCHIO

Tel. +39.0422.416611
Fax. +39.0422.545848

Treviso, li 18 marzo 2014

Spett.li
CLIENTI

Oggetto: **pagamento affitti in contanti - chiarimenti del ministero**

Con la circolare dell'8 gennaio u.s. lo studio ha informato i clienti tutti che l'articolo 1, comma 50, della L. 27 dicembre 2013, n. 177 (c.d. Legge di stabilità per il 2014) prevede che a decorrere dal 1° gennaio 2014 i canoni di affitto di unità abitative devono essere corrisposti/incassati solo ed esclusivamente attraverso strumenti tracciabili quali l'assegno, il bonifico o le carte di credito, evitando il pagamento in contanti, indipendentemente dall'importo.

Successivamente, il Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento del Tesoro, con nota protocollo DT 10492 del 5 febbraio 2014 è intervenuto precisando che, ai fini dell'irrogazione delle sanzioni previste dalla normativa antiriciclaggio, rilevi unicamente il limite dei mille euro stabilito dall'articolo 49 del D.lgs n. 231/07. Pertanto, non sarà irrogata sanzione se il conduttore paga un canone di locazione in contanti purché la somma sia inferiore ai mille euro.

Inoltre, secondo il ministero, la finalità di conservare traccia delle transazioni in contante, come può accadere per quelle che intercorrono fra locatore e conduttore, può ritenersi soddisfatta fornendo una semplice prova documentale, comunque formata, purché chiara, inequivoca e idonea ad attestare l'avvenuto pagamento in contanti del canone di locazione. In pratica per importi fino ad euro 999,99 è sufficiente una semplice ricevuta di pagamento.

L'occasione è gradita per porgere i migliori saluti.

f.to Maria Teresa CURTOLO